

ORDINANZA N. 327 DEL 04/11/2023

SERVIZIO Ufficio del Sindaco

| Oggetto: Ordinanza non potabilità cautelativa. |
|--|
| Responsabile: TAGLIAFERRI ANDREA |
| "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa" |

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Ordinanza non potabilità cautelativa.

IL SINDACO

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., ed in particolare l'art.7-bis e l'art. 54, comma 4;
- il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto "Codice della protezione civile" e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Considerato che l'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Considerato che nel corso della serata del 2 novembre e della notte tra il 2 novembre e 3 novembre un evento meteorico eccezionale ha provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con atto del Presidente della Regione n 182 del 2 novembre per l'intero territorio regionale;

Rilevato che:

- tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio del Comune di Campi Bisenzio, che ha comportato l'esondazione del fiume Bisenzio e, conseguentemente, ha provocato danni a edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica;

Considerato che, come da comunicazione di Publiacqua S.p.a. agli atti, in conseguenza della situazione di tutte le infrastrutture e del territorio dopo gli eventi alluvionali, non possono essere esclusi fenomeni di contaminazione di inquinanti non misurabili con gli apparati da campo ma che devono essere effettuale analisi specifiche;

Dato atto che sussiste la necessità, in via cautelativa, di limitare l'utilizzo dell'acqua della condotta idrica ai fini idropotabile;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto, alla dimensione dell'evento;

Dato atto che il presente provvedimento ha effetto su tutto il territorio di Campi Bisenzio interessato dallo stato di emergenza dichiarato con provvedimento Decreto del presidente della Giunta Regionale del 2 novembre 2023 n. 182;

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.;

ORDINA

in via contingibile e urgente,

- il divieto di utilizzo per il consumo umano diretto dell'acqua proveniente dalla condotta idrica che interessa l'abitato di Campi Bisenzio, per le motivazioni esposte in narrativa e che si richiamano integralmente, che potrà essere utilizzata solo previa bollitura e per gli usi igienici.

 Che il presente divieto è valido per tutte le utenze anche per gli esercenti di pubblici esercizi che utilizzano direttamente dette acque per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

DISPONE

La validità delle prescrizioni che con questo provvedimento si emanano sino alla comunicazione da parte della società Publiacqua dell'esito delle analisi che confermi la conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

- a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale;
- b) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
- al comando Polizia Locale del Comune di Campi Bisenzio;
- all'U.O. 4.4. Servizio ambiente:
- alle Forze dell'Ordine e la Prefettura competente.
- a Publiacqua S.p.A
- c) la massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000;
- che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco

Andrea Tagliaferri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive norme collegate